



UNIONE MONTANA dei COMUNI del MUGELLO

Barberino di Mugello – Borgo S. Lorenzo – Dicomano – Firenzuola – Marradi –
Palazzuolo sul Senio – Scarperia e San Piero - Vicchio

PROCEDURA APERTA, SUDDIVISA IN LOTTI, SVOLTA IN MODALITA' TELEMATICA VOLTA ALLA SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI DERIVANTI DA PROCESSI DI PRODUZIONE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE IN CONFORMITA' AI CAM DI SETTORE DI CUI AL DECRETO 25/07/2011, A FAVORE DI ALCUNI COMUNI DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO

- Lotto 1 – CIG: 798472752A- CPV15112100-7 Pollame fresco**
- Lotto 2 – CIG: 7984753A9D – CPV15111000-9 Carne bovina**
- Lotto 3 – CIG: 7984795D45 -CPV15851100-9 Paste alimentari non cotte**
- Lotto 4 – CIG: 7984834D74 - CPV15331100-8 Verdura fresca o congelata**
- Lotto 5 – CIG: 7984855EC8 -CPV 15851220-6 Paste alimentari ripiene**
- Lotto 6.a – CIG: 79848770F4 - CPV 15612500-6 Prodotti di panetteria**
- Lotto 6.b – CIG: 79849014C1- CPV 15612500-6 Prodotti di panetteria**
- Lotto 7 – CIG: 79849247BB - CPV15411200-4 Olio da cucina**



UNIONE MONTANA dei COMUNI del MUGELLO

Barberino di Mugello – Borgo S. Lorenzo – Dicomano – Firenzuola – Marradi –
Palazzuolo sul Senio – Scarperia e San Piero – Vicchio

CAPITOLATO DESCRITTIVO PRESTAZIONALE PER LA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI PER LE CUCINE COMUNALI PER IL PERIODO 14/10/2019- 31/08/2023

ART. 1 – APPLICAZIONE DEI CAM E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il presente appalto è conforme al decreto 25 luglio 2011 *Adozione dei criteri minimi ambientali da inserire nei bandi di gara della Pubblica amministrazione per l'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari - (GU n. 220 del 21-9-2011)* con cui sono stati approvati i Criteri Ambientali Minimi (CAM) di riferimento per il servizio di ristorazione collettiva e la fornitura di derrate alimentari.

I prodotti oggetto del presente appalto sono disciplinati in particolare dalla seguente normativa di riferimento:

- Regolamento (CE) N. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91
- Regolamento (CE) N. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli. Come modificato da ultimo dal Reg. (CE) n. 710/2009
- Regolamento (CE) N. 1235/2008 della Commissione dell'8 dicembre 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi
- Regolamento (CE) N. 710/2009 della Commissione del 5 agosto 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'introduzione di modalità di applicazione relative alla produzione di animali e di alghe marine dell'acquacoltura biologica
- Decreto Ministeriale 18354 del 27/11/2009 recante "Disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008 e n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici"
- Regolamento (CE) n. 1898/2006 della Commissione del 14 dicembre 2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari
- L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 59, comma 4 e s. m. i. recante "Sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità"
- Decreto del Ministro delle Politiche Agricole dell'8 settembre 1999, n.350 recante "norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173"
- Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998 riguardante la protezione degli animali negli allevamenti
- Decreto Legislativo 29 luglio 2003, n.267 Attuazione delle direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE, per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento



UNIONE MONTANA dei COMUNI del MUGELLO

Barberino di Mugello – Borgo S. Lorenzo – Dicomano – Firenzuola – Marradi –
Palazzuolo sul Senio – Scarperia e San Piero – Vicchio

- Direttiva 2007/43/CE del Consiglio del 28 giugno 2007 che stabilisce le norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne
- Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.534 Attuazione della direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini
- Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.533 Attuazione della direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli
- Decreto Legislativo 1° settembre 1998, n.331 Attuazione della direttiva 97/2/CE relativa alla protezione dei vitelli. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 25 settembre 1998 n.224

ART. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la stipula di un Accordo Quadro da parte dell'Unione dei Comuni del Mugello con un solo operatore economico per ciascun lotto posto a base di gara per la fornitura quotidiana di derrate alimentari. L'Accordo si compone di n° 8 lotti come dettagliato all'art. 5 del presente documento.

All'interno dell'Accordo sottoscritto dall'Unione quale Centrale di Committenza per gli enti locali coinvolti, i comuni di Borgo San Lorenzo, Dicomano e Firenzuola, facenti parti della stessa Unione, baseranno l'aggiudicazione di appalti specifici e la sottoscrizione dei relativi contratti, ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii..

Nel dettaglio, l'Accordo ha per oggetto la fornitura quotidiana delle derrate alimentari per la produzione di circa n° 1935 pasti giornalieri complessivi nei centri di cottura comunali, così individuati:

- Borgo San Lorenzo: in media 1.200 pasti giornalieri
- Dicomano: in media 500 pasti giornalieri
- Firenzuola: in media 235 pasti giornalieri.

Si precisa che i pasti giornalieri sono riferiti al periodo scolastico (settembre-giugno).

L'Accordo Quadro sarà concluso con un solo operatore economico per ciascuno dei lotti posti a base di gara, ai sensi del co. 3 del sopra citato articolo 54. Tutte le condizioni relative ai singoli contratti specifici che le amministrazioni comunali attiveranno nel corso del periodo di validità dell'Accordo sono stabilite con il presente appalto. Ai fornitori aggiudicatari dei lotti non sarà dunque richiesta alcuna miglioria o presentazione di nuova offerta modificativa per la sottoscrizione dei contratti specifici rispetto ai prezzi e alle condizioni stabilite dal presente appalto.

Ogni ente aderente al presente Accordo Quadro, per ciascun lotto, stipulerà con ciascun aggiudicatario un contratto derivato avente durata fino al 31/08/2023, a seguito della produzione da parte di quest'ultimo della documentazione necessaria per la sottoscrizione dello stesso e dell'acquisizione del CIG derivato. In corso di esecuzione del contratto derivato, ogni ente invierà agli appaltatori gli ordinativi delle derrate che effettivamente procederanno ad acquistare, ai sensi del successivo articolo 17.

Ogni contratto specifico attivato dalle singole amministrazioni comunali, nel periodo di validità dell'Accordo, è relativo alla fornitura di tutte le tipologie di derrate rientranti all'interno del singolo lotto, così come previste nel Dettaglio Economico predisposto dall'Amministrazione e reso



UNIONE MONTANA dei COMUNI del MUGELLO

Barberino di Mugello – Borgo S. Lorenzo – Dicomano – Firenzuola – Marradi –
Palazzuolo sul Senio – Scarperia e San Piero – Vicchio

disponibile tra la documentazione di gara che i concorrenti dovranno compilare in sede di presentazione delle offerte.

Ogni ente aderente, in corso di esecuzione, provvederà ad acquistare solo le tipologie di derrate e le quantità di cui avrà effettivamente bisogno, fino alla concorrenza massima dell'importo di ciascun contratto derivato. Ciascun ente non garantisce gli aggiudicatari del raggiungimento dell'importo massimo contrattuale, né di importi e quantità minime o massime di ordini in relazione a ciascuna tipologia di derrata rientrante nei vari lotti. A tal proposito si specifica che le quantità stimate dall'Amministrazione all'interno dei Dettagli Economici di ciascun lotto sono puramente indicative e indicate ai fini della definizione del valore dell'Accordo Quadro.

ART. 3 - CONDIZIONI GENERALI

L'appalto è regolato dalle norme previste dal presente capitolato, dagli atti ad esso allegati e dall'Accordo Quadro.

ART. 4 - CONDIZIONI PARTICOLARI

La presentazione dell'offerta da parte delle Imprese concorrenti equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza della vigente normativa, del presente capitolato e di incondizionata loro accettazione. In particolare, la Ditta/e con la firma del contratto accetta espressamente, a norma degli artt. 1341 e 1342 del C.C., tutte le clausole contenute nel presente capitolato.

ART. 5 - DURATA

Il presente Accordo Quadro ha durata dal **14 ottobre 2019 al 31 agosto 2023**.

Ai sensi dell'articolo 106 co. 11 del Codice dei Contratti, l'Unione si riserva di richiedere all'aggiudicatario di rendersi disponibile ad eseguire la proroga nell'espletamento del servizio in oggetto agli stessi patti e condizioni per un periodo ulteriore di massimo 6 mesi successivi alla scadenza dell'Accordo Quadro, nelle more dell'espletamento della successiva procedura di gara per l'individuazione del nuovo affidatario. Ogni Ente, a seguito di ciò, potrà attivare la proroga in relazione a ciascuno dei propri contratti derivati per il periodo massimo sopra indicato e rapportando il proprio valore massimo contrattuale al periodo della proroga.

I comuni di Borgo San Lorenzo, Dicomano e Firenzuola sottoscriveranno con i vari aggiudicatari dei lotti i contratti derivati aventi durata pari a quella dell'Accordo Quadro, sulla base delle condizioni stabilite nell'Accordo Quadro sottoscritto dall'Unione e nei relativi allegati.

Le Amministrazioni comunicheranno via PEC all'aggiudicatario in questione e per conoscenza all'Unione, la volontà di procedere alla sottoscrizione del contratto derivato, alle condizioni stabilite dall'Accordo Quadro, dal presente documento e dall'allegato 1 al Capitolato e chiederanno la documentazione necessaria alla sottoscrizione del contratto derivato. Una volta pervenuta, procederanno alla stipula.

Si applica l'articolo 32 co. 8 del Codice, qualora ricorrano le condizioni ivi previste.

ART. 6 – VALORE DELL'ACCORDO QUADRO

L'importo complessivo stimato dell'Accordo Quadro per il periodo di validità dello stesso, per tutti i n° 8 lotti posti a base di gara, è articolato come da dettaglio che segue.

Via P. Togliatti n. 45 – 50032 Borgo San Lorenzo – Tel. 055 845271 Fax 055 8456288
P.IVA 06207690485



UNIONE MONTANA dei COMUNI del MUGELLO

Barberino di Mugello – Borgo S. Lorenzo – Dicomano – Firenzuola – Marradi –
Palazzuolo sul Senio – Scarperia e San Piero – Vicchio

Lotto	Oggetto	CIG	Importo massimo contrattuale del lotto dell'AQ al netto di IVA	Importo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (DUVRI) al netto di IVA	Importo della eventuale proroga di massimo 6 mesi, al netto di IVA	Valore complessivo del lotto calcolato ai sensi dell'art. 35 del Codice al netto di IVA
1	Carni avicole salumi per i Comuni di Borgo San Lorenzo, Dicomano, Firenzuola	798472752A	€ 364.578,80	€ 0,00	€ 45.572,35	€ 410.151,15
2	Carne bovina, suina e vitella per i Comuni di Borgo San Lorenzo, Dicomano e Firenzuola	7984753A9D	€ 275.964,00	€ 0,00	€ 34.495,50	€ 310.459,50
3	Formaggi e derivati del latte, surgelati, alimenti conservati in scatola pasta, riso, legumi secchi e generi vari e prodotti per celiaci per i Comuni di Borgo San Lorenzo, Dicomano, Firenzuola	7984795D45	€ 1.063.501,48	€ 0,00	€ 132.937,69	€ 1.196.439,17



UNIONE MONTANA dei COMUNI del MUGELLO

Barberino di Mugello – Borgo S. Lorenzo – Dicomano – Firenzuola – Marradi –
Palazzuolo sul Senio – Scarperia e San Piero – Vicchio

4	Frutta, verdura fresca per i comuni di Borgo San Lorenzo, Dicomano, Firenzuola	7984834D74	€ 487.678,00	€ 0,00	€ 60.959,75	€ 548.637,75
5	Pasta fresca per i Comuni di Borgo San Lorenzo, Dicomano e Firenzuola	7984855EC8	€ 134.798,00	€ 0,00	€ 16.849,75	€ 151.647,75
6-a	Pane e prodotti da forno per il comune di Borgo San Lorenzo	79848770F4	€ 134.872,00	€ 0,00	€ 16.859,00	€ 151.731,00
6-b	Pane e prodotti da forno per il comune di Firenzuola	79849014C1	€ 11.968,00	€ 0,00	€ 1.496,00	€ 13.464,00
7	Olii alimentari per i Comuni di Borgo San Lorenzo, Dicomano e Firenzuola	79849247BB	€ 153.228,80	€ 0,00	€ 19.153,60	€ 172.382,40
TOTALE ACCORDO QUADRO AL NETTO DI IVA			€ 2.626.589,08	€ 0,00	€ 328.323,64	€ 2.954.912,72

Il valore complessivo dell'Accordo Quadro è pari a **€ 2.954.912,72** oltre IVA nei termini di legge così suddiviso:

- Totale complessivo degli 8 lotti soggetto a ribasso: € 2.626.589,08 oltre IVA nei termini di legge, suddiviso per ciascun lotto come sopra indicato;
- Totale complessivo degli oneri da sicurezza non soggetti a ribasso (DUVRI): € 0,00 (zero);
- Totale complessivo della proroga degli 8 lotti: € 328.323,64 oltre IVA nei termini di legge, suddiviso per ciascun lotto come sopra indicato.

Via P. Togliatti n. 45 – 50032 Borgo San Lorenzo – Tel. 055 845271 Fax 055 8456288

P.IVA 06207690485



UNIONE MONTANA dei COMUNI del MUGELLO

Barberino di Mugello – Borgo S. Lorenzo – Dicomano – Firenzuola – Marradi –
Palazzuolo sul Senio – Scarperia e San Piero – Vicchio

Le imprese interessate, se in possesso dei requisiti richiesti indicati nel Disciplinare di gara, potranno partecipare alla gara per uno, o per più lotti.

Trattandosi di un appalto di mera fornitura, l'Amministrazione non ha provveduto a stimare gli oneri della manodopera ai sensi dell'articolo 23 co. 16 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.

Nei documenti di dettaglio dei singoli lotti, a mero titolo indicativo, si riporta la stima delle derrate suddivise per ciascuna amministrazione, evidenziando sia il **totale annuale che quadriennale presuntivo** per lotto, sia il **totale presuntivo per ciascuna amministrazione** comunale per tutti i lotti posti a base di gara.

Si precisa che i quantitativi contenuti all'interno dei dettagli dei singoli lotti, benché calcolati anche sulla base del consumo storico, sono stati stimati solo al fine di determinare il valore presunto dell'Accordo Quadro e l'acquisto dei quantitativi ivi riportati non è vincolante per le amministrazioni aderenti all'AQ in corso di esecuzione dello stesso. Le amministrazioni aderenti non garantiscono infatti il raggiungimento di quantitativi di ordini minimi o massimi, né in relazione al valore stimato complessivo di ciascun contratto derivato, né in riferimento a ciascuna tipologia di derrata ricompresa in ogni lotto.

N.B. Le singole amministrazioni sottoscriveranno i contratti specifici con i fornitori aggiudicatari dei singoli lotti posti a base di gara, acquistando i prodotti, in base alle proprie effettive necessità, al valore unitario offerto in gara dall'aggiudicatario del singolo lotto all'interno del Dettaglio Economico che dovrà corredare l'offerta economica, così come meglio specificato dal disciplinare di gara.

Di seguito l'importo complessivo stimato di ciascun contratto derivato suddiviso per singolo lotto e singola amministrazione, come desumibile dai file di Dettaglio Lotto allegati al presente capitolato a farne parte integrante e sostanziale.

Lotto	Importo complessivo stimato di ciascun contratto derivato quadriennale per singola amministrazione (al netto di IVA)		
	Borgo San Lorenzo	Dicomano	Firenzuola
1	€ 210.616,00	€ 110.970,80	€ 42.992,00
2	€ 160.744,00	€ 96.264,00	€ 18.956,00
3	€ 636.628,60	€ 318.500,84	€ 108.372,04
4	€ 308.464,00	€ 145.781,60	33.432,40
5	€ 95.900,00	€ 28.275,20	€ 10.622,80
6 (a)	€ 134.872,00	--	--



UNIONE MONTANA dei COMUNI del MUGELLO

Barberino di Mugello – Borgo S. Lorenzo – Dicomano – Firenzuola – Marradi –
Palazzuolo sul Senio – Scarperia e San Piero - Vicchio

6 (b)	--	--	€ 11.968,00
7	€ 101.000,00	€ 40.580,80	€ 11.648,00

ART. 7 - VARIAZIONI DELLA FORNITURA

Il quantitativo dei generi alimentari riportato nei files di dettaglio di ogni singolo lotto allegati al presente capitolato, è da ritenersi meramente indicativo ai fini dell'aggiudicazione di ciascun lotto dell'Accordo quadro. Nel corso dell'esecuzione dei singoli contratti specifici e fino al raggiungimento del loro valore massimo, le amministrazioni si riservano la possibilità di variare le quantità di derrate alimentari acquistate sulla base delle effettive esigenze connaturate all'erogazione del servizio di ristorazione.

L'Amministrazione comunale, rispetto all'andamento delle presenze giornaliere nei vari plessi scolastici, può chiedere ai sensi dell'art. 106 co. 12 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto specifico. In caso di attivazione del quinto d'obbligo, i comuni dovranno darne comunicazione all'Unione.

L'aggiudicatario di ciascun lotto, su richiesta dell'Ente, potrà fornire, fino alla concorrenza massima del 15% dell'importo del contratto derivato e comunque nell'ambito dello stesso, prodotti non ricompresi nell'elenco del Dettaglio economico, ma che potranno essere proposti dal fornitore e/o richiesti dall'Ente ove la necessità sia dovuta a esigenze contingenti non preventivate. In tal caso la proposta di fornitura di questi prodotti, dettagliata negli aspetti tecnici ed economici, dovrà essere presentata all'Ente e approvata da quest'ultimo. I suddetti prodotti dovranno essere forniti applicando al prezzo di vendita del fornitore lo sconto percentuale offerto in sede di gara in base al quale è stata determinata l'aggiudicazione. Anche in questo caso, i Comuni dovranno darne comunicazione all'Unione.

ART. 8 - CORRISPETTIVO

Il corrispettivo dovuto dalle amministrazioni relativamente a ciascun contratto specifico che sarà attivato nel corso del periodo di validità dell'Accordo Quadro sarà determinato applicando alle quantità effettivamente ordinate i prezzi unitari offerti in sede di gara dall'aggiudicatario del lotto per ciascuna derrata alimentare. Gli stessi si intendono fissi e invariabili e comprensivi di ogni e qualsiasi spesa per imballo, trasporto, consegna, facchinaggio, scarico, stoccaggio, consegna nelle celle frigorifero ove necessario e consegna a scaffale.

ART. 9 - INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

La fornitura dei prodotti deve essere garantita anche in caso di sciopero, in quanto trattasi di **servizio pubblico essenziale**.

In caso di sospensione delle lezioni per qualsiasi motivo, l'aggiudicatario di ciascun contratto specifico verrà avvisata con 24 ore di anticipo e nessun indennizzo potrà essere preteso.

ART. 10 – RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE E COPERTURA ASSICURATIVA

Ciascun aggiudicatario è responsabile verso l'Unione e verso l'Amministrazione comunale che ha sottoscritto il contratto specifico del buon andamento delle forniture.



UNIONE MONTANA dei COMUNI del MUGELLO

Barberino di Mugello – Borgo S. Lorenzo – Dicomano – Firenzuola – Marradi –
Palazzuolo sul Senio – Scarperia e San Piero – Vicchio

L'appaltatore si obbliga a sollevare il Comune e/o l'Unione da qualsiasi pretesa azione o molestia e danni diretti o indiretti che possano derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali ricadenti su di essa, con possibilità di rivalsa in caso di condanna. Le spese che il Comune e/o l'Unione dovessero eventualmente sostenere a tale titolo saranno dedotte dai crediti dell'appaltatore e in ogni caso da questa rimborsate. L'appaltatore sarà altresì responsabile dei danni comunque arrecati a terzi o a cose ad esso appartenenti durante l'esecuzione del contratto e terrà perciò indenne, a tale titolo, l'Amministrazione comunale e/o l'Unione da qualsiasi pretesa o molestia.

A garanzia di ciò, l'Appaltatore, prima della sottoscrizione dell'Accordo Quadro, dovrà presentare all'Unione l'originale di apposita polizza assicurativa come sotto dettagliata avente i massimali indicati in seguito. La suddetta polizza dovrà esplicitamente prevedere la sua estensione all'Accordo Quadro in oggetto e a tutti i contratti derivati che gli Enti aderenti sottoscriveranno, in base a quanto previsto dal presente capitolato. È parimenti accettata una polizza preesistente, avente le medesime caratteristiche minime sopra indicate, corredata da apposita appendice che estenda esplicitamente l'operatività della polizza all'Accordo Quadro e ai contratti derivati che ne scaturiranno. In quest'ultimo caso, l'aggiudicatario dovrà presentare all'Unione copia conforme della polizza e l'originale dell'appendice.

L'aggiudicatario si obbliga a stipulare con primaria compagnia assicuratrice una polizza assicurativa contro i rischi di:

a) Responsabilità civile verso Terzi (RCT) per danni arrecati a terzi (tra cui l'Unione/ e/o il Comune) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività connesse, accessorie e/o complementari, nessuna esclusa.

Tale copertura RCT dovrà avere un massimale unico non inferiore ad € 5.000.000,00 e prevedere anche le seguenti estensioni:

- I danni arrecati a terzi da dipendenti, collaboratori e/o da altri soggetti anche non alle dipendenze dell'impresa aggiudicataria, che partecipino alle attività oggetto dell'affidamento a qualsiasi titolo, compresa la loro responsabilità personale;
- Interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito dalla polizza;
- La responsabilità per la committenza di lavori e/o servizi;
- L'RC dello smercio entro un anno dalla consegna, esclusi i danni dovuti a difetto originario dei prodotti stessi.

b) Responsabilità civile verso Prestatori di Lavoro (RCO) per infortuni sofferti da Prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (inclusi tutti collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui l'impresa aggiudicataria si avvalga), comprese tutte le operazioni di attività inerenti, complementari e/o accessorie, nessuna esclusa o eccettuata.

Tale copertura RCO dovrà avere un massimale non inferiore ad € 3.000.000,00 per sinistro e € 1.500.000,00 per persona e dovrà prevedere anche le seguenti estensioni:

- L'estensione al Danno Biologico;
- L'estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL;
- La clausola di Buona fede INAIL.



UNIONE MONTANA dei COMUNI del MUGELLO

Barberino di Mugello – Borgo S. Lorenzo – Dicomano – Firenzuola – Marradi –
Palazzuolo sul Senio – Scarperia e San Piero - Vicchio

c) **Per le derrate di cui l'aggiudicatario sia anche produttore** è richiesta altresì la **Polizza RC Prodotti (RCP)** a cura dell'impresa aggiudicataria o, alternativamente, del produttore o del fornitore degli articoli e/o prodotti che saranno utilizzati per la produzione dei beni prodotti dall'aggiudicatario a copertura dei danni a terzi cagionati da prodotti difettosi dopo la consegna degli stessi. Tale copertura RCP dovrà avere un massimale unico non inferiore ad € 5.000.000,00.

L'aggiudicatario è tenuto a dimostrare la permanenza delle coperture assicurative di cui ai precedenti punti A, B e C per tutta la durata dell'Accordo Quadro, producendo all'Unione copia delle quietanze di pagamento dei ratei di premio successivi al primo entro 30 giorni dalla rispettiva data di scadenza o delle eventuali polizze emesse in sostituzione delle polizze sopra indicate.

Nel caso di mancata dimostrazione della permanenza delle coperture assicurative di cui ai precedenti punti entro i termini sopra individuati, l'Unione procederà alla risoluzione dell'Accordo quadro ai sensi dell'articolo 1456 del c.c e all'incameramento della garanzia definitiva "quadro" rilasciata a suo favore. In automatico, saranno risolti anche i contratti derivati stipulati dagli enti, con incameramento da parte di questi ultimi, delle garanzie definitive rilasciate dall'aggiudicatario a questi ultimi, costituite nella modalità indicata al successivo articolo 11.

Resta ferma l'intera responsabilità dell'appaltatore anche per danni coperti o non coperti dalla polizza assicurativa sopra indicata e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalla stessa.

ART. 11 – GARANZIA DEFINITIVA

Prima della stipula dell'Accordo Quadro, l'aggiudicatario di ciascun lotto deve costituire a favore dell'Unione la cauzione definitiva in ottemperanza al disposto di cui all'art. 103 del D. Lgs 50/2016 ss.mm.ii. in relazione al valore contrattuale del lotto specifico di aggiudicazione. La suddetta garanzia dovrà essere costituita nella misura del 2% del valore contrattuale massimo dell'AQ per ciascun lotto.

La mancata costituzione della garanzia nei confronti dell'Unione determina la revoca dell'aggiudicazione e l'acquisizione della garanzia provvisoria.

Prima della stipula di ciascun contratto derivato, quale condizione per poter procedere alla sottoscrizione dello stesso, l'aggiudicatario di ciascun lotto deve costituire a favore del Comune controparte un'altra cauzione definitiva in ottemperanza al disposto di cui all'art. 103 del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii. in relazione al valore del contratto di adesione specifico. La suddetta garanzia dovrà essere costituita nella misura del 8% del valore contrattuale, fatti salvi gli aumenti previsti dall'art. 103 c. 1 del Codice in relazione alla percentuale di ribasso di aggiudicazione.

Nel dettaglio, la percentuale del 8% della garanzia definitiva sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% nel caso in cui il ribasso offerto in sede di Accordo Quadro rispetto alla base d'asta del lotto in questione sia superiore al 10% della medesima, mentre l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di Ribasso Offerto superiore al 20% ove il ribasso rispetto alla base d'asta sia superiore al 20% della medesima; a titolo esemplificativo:

Ribasso di aggiudicazione per il Lotto n offerto in gara da applicare al valore del singolo contratto specifico = 23,00 %	Percentuale della garanzia definitiva
Fino al 10% di ribasso	8 %



UNIONE MONTANA dei COMUNI del MUGELLO

Barberino di Mugello – Borgo S. Lorenzo – Dicomano – Firenzuola – Marradi –
Palazzuolo sul Senio – Scarperia e San Piero – Vicchio

Dal 10,01 % al 20% di ribasso offerto in gara	10 % x 1%
Dal 20,01 % al 23% di ribasso offerto in gara	3 % x 2 %
TOTALE	24,00 %

La mancata costituzione della garanzia nei confronti del Comune determina la revoca dell'aggiudicazione del contratto derivato e la segnalazione all'Unione per l'applicazione delle penali contrattuali di cui al successivo art. 18-bis e della eventuale risoluzione a livello di Accordo Quadro.

Si precisa che le cauzioni definitive presentate mediante fidejussioni dovranno contenere esplicita rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

Tutte le cauzioni definitive dovranno essere mantenute valida per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei contratti specifici da esso derivati e sono svincolate ai sensi dell'articolo 103 del Codice.

ART. 12- RESPONSABILE DELLA FORNITURA

Al momento della sottoscrizione dell'Accordo Quadro, per ciascun lotto, ogni impresa risultata aggiudicataria dovrà individuare un Responsabile che costituirà il referente principale per l'Unione; pertanto deve essere reperibile dalle ore 8 alle ore 18 dei giorni dal lunedì al venerdì.

Prima dell'avvio della fornitura, l'aggiudicatario ha l'obbligo di indicare per iscritto all'interno del contratto specifico sottoscritto con le diverse amministrazioni comunali, il nominativo dell'incaricato responsabile della fornitura che deve essere dipendente dell'aggiudicatario e/o il responsabile del Piano di Autocontrollo aziendale. Il responsabile della fornitura costituirà il referente principale per l'Amministrazione comunale; pertanto deve essere presente e reperibile dalle ore 6 alle ore 18 dal lunedì al venerdì. A tale scopo l'aggiudicatario, oltre al nominativo, dovrà fornire specifica indicazione di reperibilità.

ART. 13 - omissis

ART. 14 - CARATTERISTICHE MERCEOLOGICHE DELLE DERRATE ALIMENTARI

Tutti i generi alimentari forniti dall'aggiudicatario di ciascun lotto, per ciascun contratto specifico, devono possedere le caratteristiche merceologiche indicate nell'allegato 1) del presente capitolato e comunque rispettare la normativa igienico sanitaria ed alimentare denominata Pacchetto Igiene e D. Lgs. 193/2007.

Tutti i prodotti all'atto della consegna devono essere confezionati in modo da permetterne un facile e immediato controllo, con imballaggi ed etichettature conformi alle prescrizioni di legge vigenti in materia, in particolare per quanto riguarda forniture di carni, surgelati, latticini e uova.

Deve essere garantito il mantenimento delle temperature previste dalla legge per i singoli prodotti sia nelle fasi di stoccaggio nei magazzini della ditta che nelle fasi di trasporto e consegna.

Le derrate alimentari non devono contenere organismi geneticamente modificati (O.G.M.) secondo quanto previsto dalla L.R.T. del 06/04/2000 n.53.

L'aggiudicatario dovrà mettere a disposizione dell'Amministrazione comunale la documentazione e le registrazioni relative al piano di autocontrollo previste dal Pacchetto Igiene e D.Lgs. 193/2007.



UNIONE MONTANA dei COMUNI del MUGELLO

Barberino di Mugello – Borgo S. Lorenzo – Dicomano – Firenzuola – Marradi –
Palazzuolo sul Senio – Scarperia e San Piero – Vicchio

L'aggiudicatario dovrà comunicare all'Amministrazione, in forma scritta per PEC alla casella di posta certificata dell'Amministrazione, entro cinque giorni dall'avvio della fornitura e poi all'inizio di ogni anno scolastico successivo, le schede tecniche dei prodotti alimentari che verranno forniti, nonché la categoria merceologica di appartenenza.

I prodotti lattiero - caseari dovranno, oltre che corrispondere alle caratteristiche merceologiche di cui all'allegato 1 del presente capitolato, riferirsi a quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale (Regolamento (CE) del Consiglio n. 966 del 15/10/2009 e Decreto Ministeriale delle politiche, agricole e forestali del 23/12/2009).

Per ogni violazione verrà applicata la relativa sanzione prevista al successivo articolo 18-bis.

ART. 15 – SPECIFICHE DEI PRODOTTI

Le derrate fornite nell'ambito del presente appalto, devono avere le seguenti caratteristiche minime, in linea con quanto previsto dai CAM.

N.B. I prodotti che nell'Allegato 1 al presente capitolato *Caratteristiche merceologiche delle derrate alimentari* sono identificati con la dicitura "biologico", "IGP", etc. devono essere forniti al 100% con la suddetta caratteristica, indipendentemente dalle indicazioni generali sotto riportate in relazione alla totalità della fornitura.

- Frutta, verdure e ortaggi, legumi, cereali, pane e prodotti da forno, pasta, riso, farina, patate, polenta, pomodori e prodotti trasformati, formaggio, latte UHT, yogurt, uova, olio extravergine devono provenire:

- per almeno il 40% espresso in percentuale di peso sul totale, da produzione biologica in accordo con i regolamenti (CE) 834/2007/CE e relativi regolamenti attuativi e
- per almeno il 20% espresso in percentuale di peso sul totale, da "sistemi di produzione integrata" (con riferimento alla norma UNI 11233:2009), da prodotti IGP DOP e STG – come riportato nell'Elenco delle denominazioni italiane, iscritte nel Registro delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite (Regolamento CE N. 1898/2006 della Commissione del 14 dicembre 2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari e Regolamento (CE) n. 509/2006) e da prodotti tipici e tradizionali, compresi negli elenchi nazionali, regionali e provinciali previsti dagli articoli 2 e 3 del Decreto del Ministro per le Politiche Agricole 8 settembre 1999, n. 350.
- Per quanto riguarda le uova, la quota non proveniente da allevamenti biologici deve provenire da allevamenti all'aperto di cui al codice 1 del Regolamento 589/2008 della Commissione Europea in applicazione del Regolamento 1234/2007 relativo alla commercializzazione ed etichettatura delle uova.
- I prodotti ortofrutticoli devono essere stagionali. Per prodotti di stagione si intendono i prodotti coltivati in pieno campo.

- Carne deve provenire:



UNIONE MONTANA dei COMUNI del MUGELLO

Barberino di Mugello – Borgo S. Lorenzo – Dicomano – Firenzuola – Marradi – Palazzuolo sul Senio – Scarperia e San Piero - Vicchio

- per almeno il 15% in peso sul totale, da produzione biologica in accordo con i Regolamenti (CE) n. 834/07 e relativi regolamenti attuativi
- e
- per almeno il 25% in peso sul totale, da prodotti IGP e DOP – come riportato nell'Elenco delle denominazioni italiane, iscritte nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette (Regolamento CE N. 1898/2006 della Commissione del 14 dicembre 2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari) – e da prodotti tipici e tradizionali, compresi negli elenchi nazionali, regionali e provinciali previsti dagli articoli 2 e 3 del Decreto del Ministro per le Politiche Agricole 8 settembre 1999, n. 350.

- **Pesce** deve provenire:

- per almeno il 20%, espresso in percentuale di peso sul totale, da acquacoltura biologica, in accordo con i Regolamenti (CE) n. 834/07 e relativi regolamenti attuativi (tra i quali il Regolamento 710/2009 che riguarda l'introduzione di modalità di applicazione relative alla produzione di animali e di alghe marine dell'acquacoltura biologica) o pesca sostenibile (rispettando i criteri della certificazione MSC - Marine Stewardship Council od equivalenti)
- il pesce somministrato nelle mense, in ogni caso, se surgelato, non deve essere ottenuto da prodotti ricomposti. Sono fatte salve le disposizioni legislative vigenti, che stabiliscono criteri più restrittivi di quelli fissati dal presente paragrafo.

Tutti i **prodotti biologici** devono provenire da fornitori che operano obbligatoriamente all'interno del regime di controllo e certificazione previsto dai regolamenti (CE) N.834/2007 e (CE) N. 889/2008 della Commissione e devono, quindi, essere assoggettati a uno degli Organismi di controllo e certificazione riconosciuti dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.

Per la **pesca sostenibile** occorre essere in possesso di certificati di catena di custodia MSC (Marine Stewardship Council) o equivalenti.

Tutti i **prodotti da produzione integrata** devono provenire da fornitori che operano obbligatoriamente all'interno del regime di controllo e certificazione previsto dalla norma UNI 11233:2009.

Tutti i prodotti **DOP IGP e STG** devono provenire da fornitori che operano obbligatoriamente all'interno del regime di controllo e certificazione previsto dai regolamenti (CE) N.510/2006, (CE) N. 1898/2006 e (CE) N. 509/2006 con successive modificazioni e devono, quindi, essere assoggettati a uno degli Organismi di controllo e certificazione riconosciuti dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.

Tutti i prodotti **da produzione agroalimentare tradizionale** devono provenire da fornitori di prodotti iscritti nell'Elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali istituito presso il Ministero per le politiche agricole previsti dagli articoli 2 e 3 del Decreto del Ministro per le Politiche Agricole 8 settembre 1999, n. 350.

Per Fornitore si intende ogni Azienda che consegna direttamente o tramite vettore il prodotto alimentare nei centri refezionali, la cui ragione sociale è presente nel documento di trasporto che accompagna le derrate.

Ciascun aggiudicatario prima dell'avvio della fornitura dovrà consegnare all'Unione e ai singoli comuni, per quanto di loro interesse, gli attestati di assoggettamento alle disposizioni sopra



UNIONE MONTANA dei COMUNI del MUGELLO

Barberino di Mugello – Borgo S. Lorenzo – Dicomano – Firenzuola – Marradi –
Palazzuolo sul Senio – Scarperia e San Piero – Vicchio

richiamate; le copie conformi all'originale degli attestati verranno conservati negli uffici delle amministrazioni e in copia nei centri refezionali.

N.B. Qualora l'aggiudicatario non sia un produttore ma un distributore di derrate alimentari, dovrà presentare copie dei suddetti attestati posseduti dai produttori delle merci consegnate.

I prodotti devono essere certificati da organismi di certificazione conformi ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 882/2004 ed alla norma europea EN 45011 o alla guida ISO/CEI 65 (Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione dei prodotti) e accreditati in conformità delle stesse.

Per quanto riguarda l'elenco dei **prodotti "a filiera corta"** e la relativa definizione, si rinvia alle specifiche indicate nell'Allegato n° 1 al presente capitolato "Caratteristiche merceologiche delle derrate alimentari".

La ditta aggiudicataria dovrà dimostrare, prima dell'inizio della fornitura, di essersi dotata di sistema di autocontrollo igienico-sanitario della filiera produttiva di cui al Reg. CE 852/2004, sia a livello di produzione che di trasporto.

Inoltre, in aderenza alle leggi vigenti in materia di organismi geneticamente modificati - Reg. (CE) 1139/1998; Reg. (CE) 49/2000; Reg. (CE) 50/2000 - ed in specie alle disposizioni della Legge Reg. Toscana 53/2000, art. 4 - 06/04/2000 (recante norme di divieto della somministrazione di prodotti contenenti OGM nelle attività di ristorazione collettiva prescolastica e scolastica), la ditta aggiudicataria dovrà attestare che le derrate alimentari fornite non contengono ingredienti di natura transgenica, assenti anche nel corso dell'alimentazione somministrata in fase di produzione zootecnica primaria.

La predetta attestazione è fatta salva per le derrate provenienti da agricoltura biologica, atteso che l'indicazione di "prodotto biologico" è normativamente comprensiva dell'obbligo del rispetto della soglia di tolleranza OGM allo 0,9%.

ART. 16 – IMBALLAGGI

L'imballaggio (primario, secondario e pallet) deve rispondere ai requisiti di cui all'All. F, della parte IV "Rifiuti" del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., così come più specificatamente descritto nelle pertinenti norme tecniche, in particolare:

- UNI EN 13427:2005 Imballaggi - Requisiti per l'utilizzo di norme europee nel campo degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio
- UNI EN 13428:2005 Imballaggi - Requisiti specifici per la fabbricazione e la composizione
Prevenzione per riduzione alla fonte
- UNI EN 13429:2005 Imballaggi – Riutilizzo
- UNI EN 13430:2005 Imballaggi - Requisiti per imballaggi recuperabili per riciclo di materiali
- UNI EN 13431:2005 Imballaggi - Requisiti per imballaggi recuperabili sotto forma di recupero energetico compresa la specifica del potere calorico inferiore minimo
- UNI EN 13432:2002 Requisiti per imballaggi recuperabili attraverso compostaggio e biodegradazione -Schema di prova e criteri di valutazione per l'accettazione finale degli imballaggi.



UNIONE MONTANA dei COMUNI del MUGELLO

Barberino di Mugello – Borgo S. Lorenzo – Dicomano – Firenzuola – Marradi –
Palazzuolo sul Senio – Scarperia e San Piero - Vicchio

L'imballaggio secondario e terziario deve essere costituito, se in carta o cartone per il 90% in peso da materiale riciclato, se in plastica per almeno il 60%

Nella propria offerta tecnica, ciascun concorrente deve descrivere l'imballaggio che utilizzerà, indicando a quale delle norme tecniche sopra richiamate è conforme (riportare il tipo di materiale o di materiali con cui è costituito, le quantità utilizzate, le misure intraprese per ridurre al minimo il volume dell'imballaggio, come è realizzato l'assemblaggio fra materiali diversi e come si possono separare ecc.). In relazione al contenuto di riciclato, si presume conforme l'imballaggio che riporta tale indicazione minima di contenuto di riciclato, fornita in conformità alla norma UNI EN ISO 14021 "Asserzioni Ambientali Autodichiarate" (ad esempio attraverso il simbolo del ciclo di Mobius) o fornita in base alla norma UNI EN ISO 14024 "Etichettatura ambientale di tipo I" o con un sistema di etichettatura certificato da parte terza (esempio "Plastica Seconda Vita" ed equivalenti).

ART.17 - ORDINI E MODALITA' DI CONSEGNA

La consegna dei generi alimentari forniti dall'aggiudicatario di ciascun lotto, per ciascun contratto specifico, potrà essere effettuata tutti i giorni del calendario scolastico escluso il sabato, sulla base degli ordinativi anche giornalieri che verranno trasmessi per e-mail o per fax dal responsabile della cucina centralizzata, **entro le ore 12:00 del giorno antecedente quello della fornitura.**

In casi d'urgenza, l'ordine può essere effettuato telefonicamente; in tal caso fa seguito in tempi brevi il relativo ordine via e-mail.

In caso di assenza delle attività didattiche con parziale o totale sospensione della fornitura, la ditta verrà avvertita entro le ore 12:00 del giorno precedente, senza che il fornitore possa eccepire o pretendere risarcimento a qualsiasi titolo.

Fatto salvo quanto sopra, al fine di facilitare i reciproci rapporti, ove possibile verrà fatta una programmazione settimanale delle forniture, comunicandola il giovedì per e-mail agli aggiudicatari e invio di successiva conferma degli ordini con la specifica delle quantità da consegnare, con un anticipo di 48 ore rispetto alla data di consegna, entro le ore 8:00 di ciascun giorno.

Di norma le consegne avranno cadenza bisettimanale per tutti i lotti mentre avranno cadenza giornaliera le consegne per i lotti 4-a e 4-b (frutta e verdura fresca) nonché 6-a e 6-b (pane e prodotti da forno).

Per qualsiasi questione attinente alla fornitura e all'esecuzione del contratto derivato, i rapporti dovranno intercorrere tra il Direttore all'Esecuzione del Contratto derivato e il responsabile per il fornitore, di cui al precedente art. 17.

L'aggiudicatario si impegna, senza eccezione alcuna, **a consegnare tutte le derrate**, nel tipo e pezzatura ordinati, nei luoghi indicati nel precedente art. 1 del presente capitolato, nei seguenti orari: **dalle ore 7:00 alle ore 9:00 dei giorni feriali.**

ART. 18 – CONSEGNA DELLE DERRATE E VERIFICA DI CONFORMITA' DELLE STESSE

L'atto della consegna avverrà con una formale accettazione delle derrate da parte del responsabile della cucina o di suo incaricato, mediante la firma sulla bolla di consegna, da cui risulti la descrizione della partita, il numero delle confezioni, il contenuto ed il peso.

La verifica della merce e dei diversi quantitativi viene effettuata di regola all'atto del ricevimento. Il peso è quello riconosciuto all'atto della consegna e riportato sulla bolla di accompagnamento e controfirmata dal responsabile della cucina.



UNIONE MONTANA dei COMUNI del MUGELLO

Barberino di Mugello – Borgo S. Lorenzo – Dicomano – Firenzuola – Marradi –
Palazzuolo sul Senio – Scarperia e San Piero – Vicchio

Nel caso in cui la fornitura risultasse, a giudizio insindacabile del responsabile della cucina, in tutto o in parte di qualità inferiore e non conforme rispetto a quanto stabilito dal presente appalto da quelle stabilite o se, per qualunque causa, fosse inaccettabile, il responsabile della cucina avverte il DEC e potrà chiedere all'aggiudicatario la fornitura di altre derrate, in sostituzione di quelle rifiutate; nel qual caso il fornitore dovrà provvedere all'immediata sostituzione della merce rifiutata nel rispetto delle tempistiche che saranno indicate, fatta salva in ogni caso l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 18-bis. Qualora l'aggiudicatario non provveda entro il termine stabilito, l'Amministrazione comunale potrà provvedere direttamente all'approvvigionamento, rivolgendosi ad altri fornitori; nel qual caso l'aggiudicatario sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione comunale gli ulteriori oneri sostenuti, o tramite escussione della cauzione definitiva o tramite riduzione di quanto dovuto a valere sulla prima fattura che sarà emessa dall'aggiudicatario. In entrambi i casi, l'aggiudicatario dovrà ritirare a proprie spese la quantità di merce non ritenuta accettabile.

Qualora le merci fossero accettate all'atto della consegna, nonostante la non rispondenza ai requisiti previsti dal presente capitolato e dalle normative vigenti in materia, l'Amministrazione invierà apposita comunicazione al fornitore una volta emersa la non conformità dei prodotti. Anche in questo caso saranno applicate le penali previste al successivo art. 18-bis e l'aggiudicatario sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione comunale gli eventuali ulteriori oneri sostenuti, o tramite escussione della cauzione definitiva o tramite riduzione di quanto dovuto a valere sulla prima fattura che sarà emessa dall'aggiudicatario. Anche in questo caso, l'aggiudicatario dovrà inoltre ritirare a proprie spese la quantità di merce non ritenuta accettabile.

Qualora il responsabile della cucina rilevi delle non conformità che portino alla non accettazione della merce, oppure anche in seguito alla loro accettazione, deve segnalarlo al Direttore all'Esecuzione del Contratto (DEC) specifico che si occuperà di valutare le segnalazioni ricevute anche per condurre la verifica di regolare esecuzione di cui al successivo articolo 23.

ART. 18-bis PENALITA'

Gli aggiudicatari dovranno scrupolosamente osservare nell'esecuzione del contratto tutte le disposizioni riportate nel presente capitolato, impiegando sempre derrate di prima qualità.

Se durante lo svolgimento delle attività fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto nel presente capitolato, la singola l'Amministrazione comunale si riserva di applicare le seguenti sanzioni:

- € 500,00.-. per ogni mancato rispetto dell'orario di consegna delle derrate alimentari;
- € 500,00.-. per consegna non completa delle derrate alimentari;
- € 1.000,00.-. per consegna derrate alimentari nonconformi alle caratteristiche merceologiche;
- € 1.000,00.-. per consegna derrate alimentari noncorrispondenti a requisiti di natura igienico-sanitaria (presenza di corpi estranei, confezioni non sigillate, confezioni prive di etichettatura, ecc.);
- € 1.000,00.-. per consegna delle derrate con mezzi non idonei a mantenere le temperature di refrigerazione e surgelazione dei singoli prodotti, come previsto dalla normativa vigente;
- € 1.000,00.-. per mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie previste dalle leggi in materia di autocontrollo per i mezzi adibiti alla consegna delle derrate alimentari;
- € 1.000,00.-. per ogni mancato rispetto delle norme previste dalle leggi in materia di autocontrollo per i prodotti immagazzinati e i locali adibiti a deposito;
- € 500,00.-. per ogni altra violazione alle norme previste nel presente capitolato e/o nell'offerta tecnica presentata dall'aggiudicatario.

Via P. Togliatti n. 45 – 50032 Borgo San Lorenzo – Tel. 055 845271 Fax 055 8456288

P.IVA 06207690485



UNIONE MONTANA dei COMUNI del MUGELLO

Barberino di Mugello – Borgo S. Lorenzo – Dicomano – Firenzuola – Marradi –
Palazzuolo sul Senio – Scarperia e San Piero – Vicchio

Per ritardi nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali: una penale giornaliera di importo compreso tra lo 0,3 per mille e l'uno per mille dell'ammontare netto contrattuale di ciascun contratto specifico, determinata dal Direttore dell'Esecuzione sulla base della gravità dell'inadempienza riscontrata. Le penali applicate non possono superare complessivamente il 10% dell'importo netto contrattuale, pena la risoluzione.

L'applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza per iscritto all'attenzione del Referente del contratto per l'appaltatore, da parte del direttore all'esecuzione del contratto o suo delegato come previsto in ciascun contratto specifico contratto derivato e, ove possibile, saranno conservati per 24 ore campioni che documentino quanto contestato.

L'appaltatore avrà 15 giorni di tempo per formulare per iscritto all'indirizzo PEC dell'amministrazione comunale, all'attenzione del direttore di esecuzione del contratto o suo delegato, le proprie controdeduzioni, producendo anche analisi o altro. Qualora ciò non dimostri la non fondatezza delle contestazioni il direttore di esecuzione di ciascun Comune proporrà l'applicazione delle penali nelle forme e nei contenuti sopra previsti.

L'importo relativo all'applicazione della penale verrà detratto al momento del pagamento della fattura mensile riferita al mese in cui è intervenuta la contestazione; l'aggiudicatario è tenuto a rimettere la nota di credito da allegare alla fattura stessa.

Qualora il servizio prestato dall'appaltatore divenisse insoddisfacente, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni, e comunque dopo il riscontro di tre inadempienze nell'arco di 90 (novanta) giorni, l'Unione/l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto in danno all'aggiudicatario, incamerando la cauzione definitiva e con salvezza del risarcimento di tutti i danni subiti e subendi.

Nel caso che non venga eseguita la fornitura, fatto salvo cause di forza maggiore, l'aggiudicatario sarà gravato di penalità pari al doppio dell'importo che l'amministrazione avrebbe dovuto corrispondere per tutti i prodotti che avrebbe dovuto consegnare in quel giorno. A questa somma verrà inoltre aggiunto il rimborso della somma pagata dall'Amministrazione comunale per ovviare al disservizio. Il secondo giorno di mancata esecuzione della prestazione verrà considerato abbandono di servizio, con possibilità di recesso dal contratto e incameramento della cauzione definitiva e recesso dall'Accordo Quadro da parte dell'Unione. Si rinvia all'Accordo Quadro.

ART. 19 - MEZZI DI TRASPORTO

La consegna dovrà avvenire con mezzi idonei sia per quanto riguarda l'aspetto igienico-sanitario, sia per le temperature di mantenimento dei singoli prodotti, come previsto dalla normativa vigente.

Nei veicoli utilizzati, il vano di carico dovrà essere separato dal piano di guida e questi dovranno essere adibiti esclusivamente al trasporto di prodotti alimentari, essere coibentati termicamente e rivestiti internamente con materiale facilmente lavabile.

Per il trasporto dei prodotti surgelati e congelati (-18°C) e per i prodotti refrigerati ($0-4^{\circ}\text{C}$) devono essere predisposte apposite celle frigorifere o contenitori coibentati che permettono il mantenimento delle temperature per quanto disposto dalla legge.

Il piano di autocontrollo aziendale HACCP dovrà prevedere obbligatoriamente fasi e tempi di pulizia e sanificazione degli automezzi utilizzati per il trasporto delle derrate alimentari in modo tale che durante il trasporto delle merci non si determini insudiciamento o contaminazione degli alimenti trasportati.

Il mezzo di trasporto utilizzato dall'aggiudicatario dovrà inoltre essere a basso impatto ambientale, quali veicoli di categoria almeno euro 4.



UNIONE MONTANA dei COMUNI del MUGELLO

Barberino di Mugello – Borgo S. Lorenzo – Dicomano – Firenzuola – Marradi –
Palazzuolo sul Senio – Scarperia e San Piero – Vicchio

Il concorrente, in gara all'interno della propria busta tecnica, deve fornire una Scheda dei Mezzi di Trasporto che utilizzerà per le Merci, sottoscritta dal legale rappresentante, che riporti le seguenti indicazioni: la tipologia dei mezzi di trasporto delle merci e il numero dei mezzi di trasporto utilizzati; la targa dei mezzi di trasporto e copia delle carte di circolazione, se già disponibili.

ART. 20 - MAGAZZINO DERRATE

Secondo quanto stabilito nella normativa definita "Pacchetto Igiene", dal D.lgs. 193/2007 e dal piano di autocontrollo aziendale, l'appaltatore dovrà garantire il controllo della conformità della merce in arrivo e stoccaggio, lo stato degli imballaggi, la corretta temperatura mantenuta sia durante le fasi di deposito che durante il trasporto, il controllo dell'etichettatura e la data di scadenza degli alimenti o TMC (Tempo Medio di Conservazione), le condizioni igieniche dei mezzi di trasporto e la qualifica dei fornitori.

Si richiamano le seguenti disposizioni:

- le carni, le verdure, i salumi e i formaggi, i prodotti congelati e surgelati dovranno essere conservati in celle frigo o frigoriferi distinti;
- la sezionatura di alcuni prodotti richiesti in piccole quantità (formaggi, salumi, ecc.) dovrà avvenire in appositi reparti distinti, confezionati ed etichettati secondo la normativa vigente in materia. È obbligo indicare il termine minimo di conservazione;
- i prodotti alimentari devono essere prelevati in piccoli lotti dalle celle e dai frigoriferi allo scopo di garantire un migliore controllo delle temperature; nel caso di prodotti congelati o surgelati non deve essere interrotta "la catena del freddo" fino alla consegna presso la cucina.
- i prodotti a lunga conservazione come pasta, riso, legumi, farina, etc., devono essere conservati, in confezioni ben chiuse, in luogo esente da umidità;

ART. 21 - TIPOLOGIA E MODALITÀ DI CONTROLLO

I tecnici (operatori interni o esterni) incaricati dal direttore all'esecuzione del contratto (DEC) specifico effettueranno i controlli e i rilievi secondo la metodologia e le modalità che riterranno più idonee, anche con l'ausilio di fotografie e riprese video.

Le quantità di alimenti prelevate di volta in volta saranno quelle necessarie alla esecuzione delle analisi.

Nulla potrà essere eccepito in relazione alle quantità di campioni prelevati.

I controlli effettuati saranno articolati in:

A) controlli a vista del servizio e più specificatamente:

- controllo sugli impianti e sullo stato igienico del magazzino;
- controlli sulle materie prime depositate;
- modalità di stoccaggio e temperatura di servizio delle celle;
- etichettatura dei prodotti alimentari;
- verifica della documentazione relativa al piano di autocontrollo aziendale secondo quanto indicato dalla normativa igienico sanitaria ed alimentare denominata Pacchetto igiene e D.lgs. 193/2007;
- verifica del piano formativo del personale aziendale secondo quanto stabilito da normativa nazionale e Decreto Regionale 559/2008 e successive integrazioni;



UNIONE MONTANA dei COMUNI del MUGELLO

Barberino di Mugello – Borgo S. Lorenzo – Dicomano – Firenzuola – Marradi –
Palazzuolo sul Senio – Scarperia e San Piero – Vicchio

B) controlli analitici: durante i controlli, i tecnici incaricati dal direttore all'esecuzione del contratto specifico effettueranno prelievi di campioni su prodotti alimentari, tamponi ambientali etc., che verranno sottoposti ad analisi di laboratorio.

C) controlli merceologici ed igienico-qualitativi sia sul prodotto che sul mezzo di trasporto con riferimento ai seguenti parametri:

- condizioni di trasporto;
- temperature degli automezzi (per i prodotti deperibili);
- temperature del prodotto a campione;
- conformità dell'etichetta;
- integrità delle confezioni;
- data di scadenza o TMC;
- assenza alterazioni organolettiche, muffe, parassiti od altra anomalia;
- corrispondenza al capitolato di fornitura;
- corrispondenza fra ordine e fornitura;
- assenza di parti congelate/surgelate;
- marchio attestante il prodotto biologico (O.d.C.) per i prodotti provenienti da agricoltura biologica e/o altre certificazioni.

Inoltre, per i prodotti biologici - Reg. (CE) 834/2007, Reg. (CE) 889/2008 e Reg. (CE) 967/2008 - sarà richiesta copia della certificazione di prodotto biologico fornito da uno dei Consorzi responsabili dei controlli (O.d.C.) di cui agli artt. 2, 25, 27 del Reg. (CE) 834/2007 e del D.M. Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 8799/2013 nonché ogni altra certificazione richiesta sulla base di quanto previsto dal Capitolato.

L'accettazione della merce consegnata non solleva il fornitore dalla responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine a vizi apparenti e occulti non rilevati o rilevabili all'atto della consegna.

L'Amministrazione Comunale accerterà l'esatta corrispondenza qualitativa e quantitativa della merce mediante perizie, ispezioni, analisi, affidati a personale tecnico all'uopo incaricato, al fine di determinare la perfetta corrispondenza della merce stessa a quella richiesta, a quella indicata nella bol-la di consegna ed alle indicazioni previste dal presente disciplinare tecnico.

La conformità merceologica ed igienico-sanitaria delle forniture può essere verificata dal Servizio competente, dal personale addetto alle cucine all'uopo incaricato e dai professionisti consulenti tecnici incaricati dall'Amministrazione Comunale. Il controllo di qualità delle derrate alimentari sarà verificato da personale tecnico incaricato dall'Amministrazione Comunale mediante ispezioni a vista, organolettiche, indagini chimico-microbiologiche di laboratorio, sopralluoghi presso i locali di produzione, stoccaggio e confezionamento della Ditta fornitrice. La medesima dovrà assicurare, al personale ispettivo incaricato del rilievo tecnico, ogni forma di collaborazione ed assistenza, a partire dalla presentazione dei documenti prescritti per le procedure di autocontrollo igienico-sanitario in uso presso l'Azienda.

ART. 22 - ORGANI PREPOSTI AI CONTROLLI

I controlli verranno effettuati, su disposizione del DEC, dall'Ufficio preposto dall'Amministrazione comunale e/o da Azienda specializzata di fiducia individuata dall'Amministrazione comunale e da tutti gli organismi Istituzionali legittimati al controllo.

Il personale dell'aggiudicatario non può interferire sulle procedure di controllo effettuate dagli organi preposti.

ART. 23 – VERIFICA DI REGOLARE ESECUZIONE

Via P. Togliatti n. 45 – 50032 Borgo San Lorenzo – Tel. 055 845271 Fax 055 8456288
P.IVA 06207690485



UNIONE MONTANA dei COMUNI del MUGELLO

Barberino di Mugello – Borgo S. Lorenzo – Dicomano – Firenzuola – Marradi –
Palazzuolo sul Senio – Scarperia e San Piero – Vicchio

È facoltà dell'Amministrazione comunale interessata, attraverso il proprio DEC specifico o suo delegato, effettuare in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità che riterrà più opportune, controlli per verificare la rispondenza della fornitura alle prescrizioni contrattuali del presente capitolato.

Il DEC del contratto specifico effettuerà i suoi controlli anche utilizzando le bolle di consegna e i rilievi dei responsabili delle cucine, segnalati ai sensi dei precedenti articoli 18 e 21.

L'appaltatore è obbligato a fornire ai tecnici incaricati della vigilanza tutta la collaborazione necessaria, consentendo agli stessi in ogni momento il libero accesso al deposito delle derrate, fornendo tutti i chiarimenti necessari e la relativa documentazione.

Il DEC comunale trasmetterà gli esiti dei controlli svolti al DEC dell'Unione, in modo che quest'ultimo possa monitorare la regolare esecuzione dei contratti derivati e decidere se proporre al RUP delle misure che incidano sulla validità dell'accordo quadro generale.

Il DEC comunale dovrà inoltre procedere alla verifica del rispetto delle percentuali minime per ciascuna tipologia di prodotti previste al precedente articolo 15. La suddetta verifica sarà condotta sulla base delle comunicazioni inviate da ciascun appaltatore ai sensi del successivo articolo 25, anche procedendo a un confronto tra il contenuto di queste ultime e le bolle di consegna.

ART. 24 - ESERCIZIO SISTEMA AUTOCONTROLLO DA PARTE DELL'AGGIUDICATARIO

L'aggiudicatario deve mettere a disposizione dell'Amministrazione comunale, entro 24 ore dalla sua richiesta, la documentazione e le registrazioni relative al piano di autocontrollo previste dalla normativa igienico sanitaria ed alimentare denominata Pacchetto Igiene e D. Lgs. 193/2007.

ART. 25 - ULTERIORI CONDIZIONI DI ESECUZIONE CONTRATTUALE

L'appaltatore dovrà comunicare, contestualmente all'invio della fattura all'amministrazione comunale interessata, i quantitativi forniti nel periodo di riferimento rispetto a:

- prodotti biologici, provenienti da "sistemi di produzione integrata", DOP, IGP, STG, filiera corta;
- ogni altra tipologia idonea a fruire di benefici connessi agli aiuti comunitari, regionali e ministeriali e a bandi in ambito di consumo di prodotti alimentari.

In un rapporto inviato semestralmente al DEC di ciascun contratto derivato, gli aggiudicatari dovranno elencare i tipi, le quantità dei prodotti alimentari, i metodi di produzione e l'origine dei prodotti forniti nella commessa, allegando documentazione appropriata (per l'origine, ad esempio, le certificazioni relative allo standard internazionale sui sistemi di gestione della rintracciabilità di filiera ISO 22005:200716).

ART. 26 – ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

Per il suddetto appalto, considerando che si tratta di un Accordo Quadro per cui l'Amministrazione non garantisce un quantitativo minimo di fornitura, non è prevista l'anticipazione del prezzo di cui all'art. 35, co. 18, del D.lgs. 50/2016.

ART. 27 - ALLEGATI

Formano parte integrante e sostanziale del presente Capitolato i seguenti allegati:

Allegato n. 1 - Caratteristiche merceologiche delle derrate alimentari

Allegato n. 2 – Documento unico di valutazione di rischi da interferenze (uno per ciascun Comune);

Allegati da n. 3 a 10 – File di Dettaglio Lotto per ciascun lotto a base di gara



UNIONE MONTANA dei COMUNI del MUGELLO

Barberino di Mugello – Borgo S. Lorenzo – Dicomano – Firenzuola – Marradi –
Palazzuolo sul Senio – Scarperia e San Piero - Vicchio